

Bruxelles, 18 settembre 2024
(OR. en)

13575/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0216(NLE)**

PECHE 363

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca - Informazioni generali fornite dalla delegazione spagnola

In vista dello scambio di opinioni in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" del 23 settembre 2024, si allega per le delegazioni una nota della delegazione spagnola sul tema in oggetto.

**DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL CONSIGLIO "AGRICOLTURA E PESCA"
DEL 23 SETTEMBRE**

**PROPOSTA COM(2024) 392 final
(3^a MODIFICA DEI TAC)**

Introduzione

Il 2 settembre la Commissione ha presentato il documento COM(2024) 392 final, una proposta intesa a modificare le possibilità di pesca per il 2024 e il 2025¹ e a tenere conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi. Nel documento si propone, tra l'altro, di fissare un TAC definitivo per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Nel mese di giugno è stato fissato un TAC provvisorio per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024 a livello di 4 997 tonnellate, in attesa della pubblicazione da parte del CIEM del suo parere scientifico relativo all'acciuga per tale periodo, il che ha consentito la prosecuzione delle attività di pesca.

Nel documento, pubblicato il 21 giugno, il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY per due diverse componenti della popolazione di acciuga: i) a ovest di una linea che va da sud a ovest da Sagres in Portogallo; e ii) a sud di tale linea. Per gli anni precedenti 2022 e 2023, il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 è stato fissato al livello della somma di tale parere.

La Commissione propone di stabilire una condizione speciale in base alla quale le catture nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC non possono superare le 969 tonnellate. Si propone inoltre che il TAC e tale condizione speciale si applichino retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2024.

¹ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

Peraltro, si propone altresì che gli Stati membri possano comunicare le catture di acciuga nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024 in aggiunta alla condizione speciale del quantitativo massimo di 969 tonnellate, purché:

- le 969 tonnellate siano state interamente utilizzate; e
- tali catture non superino il livello del TAC provvisorio (4 997 tonnellate) meno le 969 tonnellate (4 028 tonnellate) assegnato agli Stati membri conformemente al principio della stabilità relativa.

Infine, la Commissione propone anche di vietare gli scambi di contingenti tra gli Stati membri nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC.

Sulla limitazione delle catture nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC

Il parere del CIEM su cui la Commissione ha fondato la proposta presentata è basato su un singolo stock (ANE/9/3411); pertanto, le misure da applicare e il rispetto delle misure stabilite conformemente al rendimento massimo sostenibile (MSY), incluse nella politica comune della pesca, devono essere stabilite a livello di stock e non a livello di sottocomponente come raccomandato nella proposta. Se si decidesse di separare gli stock, si dovrebbero concludere altri accordi, come una stabilità relativa riveduta per i nuovi stock che sarebbe più strettamente allineata al reale consumo del contingente per Stato membro. Le stesse misure dovrebbero essere stabilite per altre disposizioni come la flessibilità interannuale, che non è stata ancora definita nella proposta.

Stabilire misure comuni per lo stock (anziché a livello di sottocomponente) non metterà questa attività di pesca a rischio di esaurimento, dal momento che è stato dimostrato che esiste una relazione tra le due sottocomponenti e non è stato scientificamente confermato che si tratta di due stock diversi.

Inoltre, è altrettanto importante tenere conto delle conseguenze socioeconomiche delle misure da stabilire. A tale riguardo, va osservato che la flotta di pescherecci a cianciolo nel Golfo di Cadice (Spagna) che è interessata dalla proposta in esame è composta da 75 pescherecci, che hanno come specie bersaglio solo acciughe e sardine. Vi è una forte dipendenza dalla pesca dell'acciuga, con una media che supera il 70 %. Sono state fornite anche informazioni socioeconomiche dettagliate.

Nel caso della Spagna, l'attuale livello di esercizio di questa attività di pesca da parte della flotta di pescherecci a cianciolo nel Golfo di Cadice è di circa 2 150 tonnellate. La fissazione dei limiti stabiliti nella proposta presentata dalla Commissione porrebbe pertanto immediatamente fine alle attività di pesca a causa del rapido esaurimento delle possibilità di pesca per lo stock in questione. Una riduzione è prevista anche per la sardina, che è l'unica alternativa per tale flotta. A causa della mancanza di alternative, pertanto, la flotta sarà costretta a cessare completamente le attività di pesca, mettendo gravemente a repentaglio la sua tenuta economica, con conseguenze sociali ed economiche rilevanti in una zona geografica caratterizzata da un'elevata dipendenza dalla pesca, e causando al tempo stesso una penuria sui mercati di una specie la cui domanda è elevata e che è profondamente radicata nella zona.

Come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio, nella causa Irlanda, l'articolo 2 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP) deve essere inteso nel suo insieme; pertanto, il processo decisionale deve essere portato avanti tenendo conto dei tre pilastri della sostenibilità, nonché dei fattori biologici, sociali ed economici.

Altri fattori significativi di cui la proposta presentata dalla Commissione non tiene conto sono:

- ✓ a fine settembre, un parametro di riferimento valuterà la possibilità di modificare le date in base alle quali sono analizzati i limiti di cattura in anni civili;
- ✓ nel corso di questo esercizio di valutazione comparativa si prevede inoltre di analizzare la relazione tra le due componenti (occidentale e meridionale), sebbene le più recenti informazioni disponibili in ambito scientifico non forniscano dati sufficienti per determinare la separazione in due stock;
- ✓ da ultimo, ma non per importanza, il parametro di riferimento analizzerà anche le varie metodologie di valutazione.

Il risultato di questo esercizio di valutazione comparativa potrebbe quindi avere conseguenze significative sulle conoscenze di cui disponiamo in merito allo stato delle diverse componenti dello stock in questione, di cui si dovrà tenere conto al momento di prendere decisioni di gestione.

Alla luce di queste considerazioni e data l'imminenza di questo esercizio, la decisione più appropriata sarebbe di mantenere per il momento l'attuale sistema di distribuzione.

Infine, va osservato che la specie in questione è una piccola specie pelagica, il che comporta un ciclo di vita breve e dunque molto variabile, e rende difficile anche previsioni a breve termine, essendo alla mercé di situazioni molteplici quali fenomeni meteorologici imprevisti. La tendenza storica dello stock stesso lo dimostra, con improvvisi e frequenti aumenti in zone e anni specifici, o una tendenza opposta in altri casi.

Sul divieto di scambi di contingenti

Un altro aspetto che ci preme sottolineare è l'inammissibilità giuridica della limitazione degli scambi di contingenti tra gli Stati membri, una misura prevista nella proposta, dal momento che tali scambi sono una prerogativa degli Stati membri stessi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento relativo alla politica comune della pesca.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Spagna ritiene che il Consiglio debba seguire un approccio diverso per lo stock di acciuga, che assicurerebbe la sostenibilità della risorsa garantendo nel contempo la tenuta sociale ed economica e la sostenibilità della flotta interessata.
